

CIRCOLARE N. 1 DEL 10 NOVEMBRE 2009

ACCORDO SUL CREDITO A FAVORE DELLE PMI

Il 3 agosto 2009 è stato firmato a Milano, alla presenza del Ministro Giulio Tremonti, l'avviso comune tra l'ABI e le altre rappresentanze dell'Osservatorio permanente sui rapporti banche-imprese, con cui si condividono alcuni impegni a favore delle PMI che a causa della crisi registrano temporanee difficoltà finanziarie.

L'obiettivo è quello di favorire la continuità dell'afflusso di credito al sistema produttivo, fornendo alle piccole e medie imprese, con adeguate prospettive economiche e che possano provare la continuità aziendale, liquidità sufficiente per superare la fase di maggior difficoltà e arrivare al momento della ripresa economica nelle migliori condizioni possibili.

L'avviso comune individua nello specifico i seguenti interventi:

- operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo;
- operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente "immobiliare" ovvero "mobiliare";
- operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili;
- un contributo al rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e medie dimensioni, prevedendo un apposito finanziamento o altre forme di intervento per chi realizza processi di rafforzamento patrimoniale. Sono esclusi i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica, nella forma del contributo in conto interessi e/o in conto capitale.

IMPRESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili ai benefici previsti dall'accordo le imprese che:

- rispettino il parametro della dimensione di piccole e medie imprese come definite dalla normativa comunitaria, abbiano cioè meno di 250 dipendenti ed un fatturato minore di 50 milioni di euro (oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro);

- abbiano adeguate prospettive economiche e possano provare la continuità aziendale;
- alla data di presentazione della domanda, non abbiano posizioni classificate come ristrutturate o in sofferenza ovvero procedure esecutive in corso;
- siano state “in bonis” con la banca alla data del 30 settembre 2008, cioè non abbiano avuto esposizioni classificate come sofferenze, partite incagliate, ristrutturate, scadute e/o sconfinanti deteriorate, scadute e/o sconfinanti non deteriorate.

ASPETTI PROCEDURALI

L'intervento ha natura straordinaria ed è limitato nel tempo. Non sono previsti automatismi nella realizzazione delle operazioni descritte.

Sono ammissibili alla richiesta di sospensione del pagamento le rate, per la parte di quota capitale, di:

- mutui in essere al 3.8.2009 nati come operazioni a medio lungo termine (maggiori di 18 mesi), in ammortamento ovvero dopo l'eventuale preammortamento, che alla data di presentazione della domanda non abbiano rate scadute e non pagate da oltre 180 gg.;
- mutui non in forma cambiaria;
- mutui che non beneficiano o abbiano beneficiato di contributi pubblici in c/interessi o in c/capitale (ok mutui con Confidi ma esclusi quelli con contributo Sabatini, 598, Artigiancassa ecc.);
- operazioni di leasing finanziario in essere al 3 agosto 2009 sempre che non abbiano beneficiato di contributi pubblici.

La sospensione della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo. Le rate sospese, per la sola quota capitale, vengono ammortizzate utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità.

Nel caso del leasing, verrà coerentemente postergato anche l'esercizio dell'opzione di riscatto.

INOLTRO DELLA RICHIESTA

La richiesta può essere inoltrata fino al 30 giugno 2010 direttamente alla propria banca, purché aderente all'accordo. Le imprese richiedenti, al fine di consentire la verifica della loro capacità di continuità aziendale, si impegnano a comunicare le eventuali informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniali o organizzative richieste dalla banca.

La banca avvia l'iter di valutazione, ed è tenuta a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste.

Se l'impresa alla data della presentazione della domanda è classificata "in bonis" e non ha ritardati pagamenti, la richiesta si intende ammessa dalla banca che ha aderito all'Avviso, salvo esplicito e motivato rifiuto.

Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda l'impresa non ha posizioni classificate come "ristrutturate" o "in sofferenza" ma ha un ritardo di pagamento inferiore a 180 giorni, la domanda sarà valutata attentamente dalla banca per capire se esistano le condizioni della continuità aziendale. Ovviamente l'ammissione alla sospensione diviene particolarmente complessa nel caso in cui la posizione è "in incaglio", dato che questa condizione dell'affidamento non è ricomprendibile tra le posizioni "in bonis".

L'ACCORDO NON COMPORTA LA RICHIESTA DI GARANZIE AGGIUNTIVE

Le operazioni di sospensione, inoltre, non comportano l'applicazione di commissioni e spese di istruttoria fatti salvi gli interessi calcolati sulla base del contratto originario che devono essere corrisposti alle scadenze originarie e restando fermo il rimborso delle eventuali spese vive sostenute dalle banche nei confronti di terzi connesse con l'operazione, di cui sarà fornita adeguata evidenza.

Le operazioni di sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine nonché quelle per il sostegno delle esigenze di cassa non possono comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario e non determinano l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.